

AEIT
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE,
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
STATUTO

Capitolo I - Costituzione, scopi, attività

Art. 1 - Costituzione

La Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni è stata costituita il 1° gennaio 1897 con la denominazione originale di "Associazione Elettrotecnica Italiana".

È stata eretta in Ente Morale con R.D. 3 febbraio 1910 n° 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1910 a pag. 1602 ed ha assunto la denominazione di "Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana – AEI" con DPR 1° luglio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 263 del 26 ottobre 1964.

Successivamente ha assunto la denominazione di "Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni" con approvazione della Prefettura di Milano in data 28 ottobre 2003 – Registro Persone Giuridiche n. 455 della pagina 710 – Volume 2°.

Dal 1° novembre 2013, a seguito di referendum sociale, ha assunto l'attuale denominazione, nel seguito abbreviata in AEIT.

Nella AEIT è confluita la AIIT – Associazione Italiana Ingegneri delle Telecomunicazioni, fondata nel 1962.

Art. 2 - Scopi

La AEIT è una associazione culturale costituita a tempo indeterminato ed ha lo scopo di promuovere e favorire:

- lo studio delle scienze della Elettrotecnica, della Elettronica, dell'Automazione, dell'Informatica e delle Telecomunicazioni;
- lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione più ampia;
- la crescita culturale, la formazione e l'aggiornamento professionale negli ambiti predetti.

La AEIT è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

La AEIT può succedere e ricevere donazioni.

La AEIT, per il perseguimento dei propri scopi sociali, può assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o costituende e può svolgere tutte le attività ritenute idonee dai suoi organi competenti, purché esse non risultino in contrasto con questo Statuto.

Art. 3 - Organizzazione

La AEIT opera sul territorio nazionale e collabora ad attività internazionali tramite i suoi organi statutari centrali: l'Assemblea generale, il Consiglio generale, il Comitato di Indirizzo e la Presidenza generale.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la AEIT ha costituito al proprio interno due tipi di strutture organizzate definite rispettivamente "Sezioni" e "Societies".

Le Sezioni costituiscono lo strumento operativo per iniziative nel territorio sul quale insistono; esse operano con le modalità previste dall'art. 31 di questo Statuto.

Le Societies hanno il compito di elaborare, nel settore tecnico-scientifico di competenza, proposte per iniziative di carattere nazionale ed internazionale in nome e per conto della AEIT; esse operano con le modalità previste dall'art. 38 di questo Statuto.

L'elenco delle Sezioni e delle Societies, è riportato nel Regolamento generale della AEIT.

Negli ambiti territoriali attribuiti alle Sezioni la AEIT opera tramite delega conferita dagli organi centrali agli organi delle Sezioni: l'Assemblea di sezione, il Consiglio di sezione, la Presidenza di sezione.

Negli ambiti tecnico-scientifici attribuiti alle Societies la AEIT opera tramite delega conferita dagli organi centrali agli organi delle Societies stesse: l'Assemblea di society, il Consiglio di society, la Presidenza di society.

La AEIT può istituire ulteriori strutture organizzate definendone gli ambiti.

La AEIT può instaurare o sciogliere rapporti federativi o confederativi con altre associazioni affini o complementari, italiane o straniere.

Art. 4 - Sede

La AEIT ha sede in Milano, presso gli uffici della Presidenza generale.

Art. 5 - Finanziamento

La AEIT provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote pagate dai soci;
- i proventi ottenuti con pubblicazioni, manifestazioni, corsi ed altre iniziative indirizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- i proventi dell'amministrazione del suo patrimonio e dei fondi destinati a specifiche finalità;
- le eredità, i legati, le donazioni;
- ogni altro contributo che le pervenga.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della AEIT è costituito:

- dal residuo dei diversi esercizi;
- dagli accantonamenti;
- da eredità, legati, donazioni;
- da ogni altro bene acquisito dalla AEIT.

All'interno del patrimonio vengono evidenziati conti finanziari attribuiti alle singole strutture della AEIT.

Art. 7 - Anno finanziario – Rendiconto economico e finanziario

L'anno finanziario della AEIT decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Al termine di ciascun esercizio la Presidenza generale dovrà redigere un rendiconto economico e finanziario che, dopo la approvazione del Consiglio generale, verrà sottoposto, entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, alla approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 8 - Amministrazione e gestione contabile

L'amministrazione della AEIT è curata, per quanto di rispettiva competenza, dall'Ufficio Centrale e dagli organi delegati dal Consiglio generale nel rispetto delle disposizioni di legge e delle regole fissate dagli organi statutari centrali.

La gestione contabile è curata dall'Ufficio Centrale che redige e conserva le scritture contabili ed i documenti ad esse relativi; inoltre, collabora con la Presidenza generale nella redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare al Consiglio generale a norma dell'art. 24 di questo Statuto.

Art. 9 - Distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capitolo II - Soci

Art. 10 - Soci - raggruppamenti – elenchi

Si possono associare alla AEIT, indipendentemente dalla nazionalità, persone ed enti che siano interessati alle scienze della Elettrotecnica, dell'Elettronica, dell'Automazione, dell'Informatica, delle Telecomunicazioni ed alle discipline e tecnologie ad esse collegate.

I soci della AEIT si distinguono in effettivi ed onorari.

Il Consiglio generale, su proposta della Presidenza generale e con delibera soggetta a ratifica dell'Assemblea generale, può autorizzare la formazione di raggruppamenti di soci aventi interessi affini e concedere ai soci riconoscimenti speciali o qualifiche in considerazione dell'anzianità, di benemerienze o di altri motivi.

L'Ufficio Centrale conserva e provvede all'aggiornamento dell'elenco generale dei soci della AEIT.

Le Presidenze di Sezione e le Presidenze di Society collaborano con l'Ufficio Centrale per l'aggiornamento costante e tempestivo di tale elenco.

L'Ufficio Centrale mette a disposizione di ciascuna Sezione l'elenco dei soci ad essa afferenti in base all'art. 13 di questo Statuto.

L'Ufficio Centrale mette a disposizione di ciascuna Society l'elenco dei soci ad essa aderenti in base all'art. 14 di questo Statuto.

Art. 11 - Soci effettivi

Sono soci effettivi della AEIT le persone e gli enti che siano stati regolarmente ammessi in conformità all'art. 12 di questo Statuto.

I soci effettivi, a seconda che siano soggetti individuali o collettivi, sono denominati "soci effettivi

individuali” ovvero “soci effettivi collettivi”.

I soci effettivi collettivi sono denominati “soci collettivi nazionali” ove intendano espletare la loro attività associativa nell'ambito nazionale.

I rapporti dei soci con la AEIT sono amministrati, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalla Sezione di afferenza e dall'Ufficio Centrale.

Art. 12 - Ammissione dei soci effettivi

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio generale, ovvero da altro organo sociale da questi delegato, su domanda dell'interessato.

Art. 13 - Afferenza dei soci alle Sezioni

I soci effettivi individuali residenti in Italia afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Sezione nel cui territorio hanno la residenza.

I soci effettivi individuali residenti all'estero afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Presidenza generale.

I soci effettivi collettivi con sede legale in Italia afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Sezione nel cui territorio risiedono.

I soci effettivi collettivi con sede legale all'estero afferiscono, salvo motivata richiesta, alla Presidenza generale.

I soci collettivi nazionali afferiscono alla Presidenza generale.

Art. 14 - Adesione dei soci alle Societies

Tutti i soci della AEIT, individuali o collettivi, al momento della prima iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione stessa sono invitati ad indicare a quali Societies sono interessati ad aderire secondo le modalità indicate dal Consiglio generale ed approvate dall'Assemblea generale.

Art. 15 - Soci onorari

L'Assemblea generale può proclamare soci onorari della AEIT coloro che, in Italia o all'estero, abbiano notoriamente contribuito, con studi o opere eminenti, allo sviluppo della scienza, della tecnologia o della industria relative a tutti gli ambiti dell'Elettrotecnica, dell'Elettronica, dell'Automazione, dell'Informatica, delle Telecomunicazioni e delle discipline a esse collegate, ovvero abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento degli scopi della AEIT.

I soci onorari afferiscono alla Presidenza generale, godono degli stessi diritti dei soci effettivi e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 16 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci della AEIT sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni emanate dagli organi statutari.

I soci effettivi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi statutari.

I soci in regola con il versamento della quota annuale e quelli che ne sono esentati a norma di Statuto ricevono la tessera sociale ed hanno diritto a:

AEIT - Statuto

- partecipare all'Assemblea generale;
- aderire, alle condizioni stabilite dal Consiglio generale, alle Societies della AEIT;
- partecipare all'Assemblea della Sezione a cui afferiscono e delle Societies a cui aderiscono;
- partecipare a tutte le attività della AEIT secondo le modalità di volta in volta stabilite;
- valersi delle biblioteche e dei centri di documentazione sociali secondo i rispettivi regolamenti;
- ricevere, alle condizioni stabilite dal Consiglio generale, le pubblicazioni della AEIT;
- accedere all'area riservata ai soci del sito internet della AEIT.

I soci individuali maggiorenni godono del diritto di voto, dell'elettorato attivo, dell'elettorato passivo e partecipano alle elezioni, alle votazioni ed ai referendum indetti, secondo competenza, dal Presidente generale, dal Presidente della Sezione a cui afferiscono, dai Presidenti delle Societies a cui aderiscono.

I soci collettivi godono del diritto di voto, dell'elettorato attivo e partecipano alle elezioni, alle votazioni ed ai referendum indetti, secondo competenza, dal Presidente generale, dal Presidente della Sezione a cui afferiscono, dai Presidenti delle Societies a cui aderiscono. Ciascun socio collettivo esercita tali diritti tramite un unico rappresentante designato dal legale rappresentante del socio stesso.

Non sono consentite limitazioni ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea. La quota associativa non è trasmissibile o trasferibile e non è rivalutabile.

Art. 17 - Perdita della qualifica di socio

Il socio effettivo individuale può perdere la qualifica di socio della AEIT per dimissioni, irreperibilità, morte, morosità nel versamento della quota annuale, radiazione.

Il socio effettivo collettivo può perdere la qualifica di socio della AEIT per dimissioni, irreperibilità, scioglimento, estinzione, fusione o incorporazione in altro ente, morosità nel versamento della quota annuale, radiazione.

La decisione circa la cancellazione da socio della AEIT spetta al Consiglio generale ovvero ad altro organo sociale da questi delegato.

La radiazione dei soci viene disposta per indegnità. La relativa deliberazione viene assunta dal Consiglio generale e deve essere ratificata dall'Assemblea generale.

Il socio dimissionario è tenuto a comunicare la propria intenzione di dimettersi alla Sezione di appartenenza con lettera raccomandata. Le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno sociale in corso.

I soci cancellati, fatta eccezione per i soci radiati, possono essere riammessi con procedura identica a quella di ammissione dei nuovi soci effettivi descritta all'art. 12 di questo Statuto.

Quando, per qualsiasi causa, si sciogla il rapporto associativo, il socio non ha alcun diritto sul patrimonio della AEIT né può richiedere la restituzione delle quote sociali o dei contributi versati.

Capitolo III - Organi centrali della AEIT

Art. 18 - Assemblea generale - composizione

Alle riunioni dell'Assemblea generale sono ammessi tutti i soci della AEIT, effettivi individuali,

effettivi collettivi ed onorari.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente generale della AEIT o, in sua assenza, da un Vicepresidente generale, in ordine di età. Qualora siano assenti anche i Vicepresidenti generali presiede la seduta uno dei presenti, eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Il diritto di voto è riservato ai maggiorenni. Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e collettivo dispone di un solo voto: non sono ammesse deleghe.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio collettivo è esercitato attraverso un unico rappresentante designato dal legale rappresentante del socio.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi con voto segreto, per il calcolo dei voti validi non si considerano le schede bianche e le schede nulle.

Art. 19 - Assemblea generale - convocazione - validità

L'Assemblea generale viene convocata in via ordinaria dal Presidente generale almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo annuale. L'Assemblea generale viene convocata in via straordinaria quando il Presidente generale lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio generale ovvero da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti soci oppure pubblicato sul sito internet della AEIT almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea generale è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 20 - Assemblea generale - compiti e poteri

L'Assemblea generale detiene la sovranità nella gestione della AEIT ed ha quali compiti principali:

- dare direttive per l'attività della AEIT;
- procedere all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- approvare le candidature per l'elezione del Presidente generale, dei due Vicepresidenti generali e dei cinque Consiglieri di presidenza;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sulle proposte riguardanti la proclamazione dei soci onorari;
- deliberare in merito alla concessione di riconoscimenti speciali o benemerienze a soci;
- ratificare le decisioni di radiazione dei soci;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione delle Sezioni, la definizione dei rispettivi ambiti territoriali, lo scioglimento delle Sezioni;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione delle Societies, la definizione dei rispettivi ambiti tecnico-scientifici, lo scioglimento delle Societies;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi tematici, rispettivamente citati agli artt. 36 e 43 di questo Statuto;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento delle altre strutture

organizzate citate all'art. 3 di questo Statuto e la definizione dei relativi ambiti di attività;

- ratificare l'instaurazione o lo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre associazioni affini o complementari, italiane o straniere;
- ratificare gli accordi di collaborazione conclusi con associazioni esterne alla AEIT;
- approvare il Regolamento generale ed i Regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- approvare le proposte di modifica dello Statuto secondo quanto previsto all'art. 50 di questo stesso Statuto.

Art. 21 - Assemblea generale - verbali

Delle deliberazioni dell'Assemblea generale fa fede il verbale, che deve essere sottoposto all'approvazione della successiva Assemblea generale e pubblicato per esteso sulla rivista ufficiale della AEIT.

Il compito di redigere il verbale spetta al Segretario della seduta che viene designato dal Presidente della seduta.

Le deliberazioni possiedono efficacia immediata ove l'estratto del verbale venga letto e approvato nel corso della seduta, ovvero sia redatto da un notaio.

Art. 22 - Consiglio generale - composizione

Il Consiglio generale è composto:

- dal Presidente generale;
- dai Vicepresidenti generali;
- dai cinque Consiglieri di presidenza
- dagli ex Presidenti generali;
- dai Presidenti delle Sezioni;
- dai Presidenti delle Societies;
- dal Presidente del CEI - *Comitato Elettrotecnico Italiano*;
- dal Presidente dell'IMQ – *Istituto Italiano del Marchio di Qualità per il controllo di rispondenza a norme tecniche di prodotti e sistemi*;

Alle sedute del Consiglio generale possono partecipare, senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente generale per trattare specifici argomenti.

Art. 23 - Consiglio generale - convocazione - validità

Il Consiglio generale è convocato dalla Presidenza generale almeno due volte all'anno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio generale sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei membri. I Membri del Consiglio generale possono farsi rappresentare da altri Membri mediante delega nominativa scritta.

Ciascun presente può ricevere al massimo due deleghe, qualunque sia il numero delle cariche che riveste.

I Presidenti delle Sezioni ed i Presidenti delle Societies, in caso di impossibilità ad essere presenti, possono farsi rappresentare anche dai rispettivi Vicepresidenti o Segretari.

Art. 24 - Consiglio generale - compiti e poteri

Il Consiglio generale ha il compito di promuovere iniziative e provvedimenti utili al conseguimento degli scopi sociali e detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della AEIT. In particolare ha i seguenti compiti e poteri:

- deliberare in merito al bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- approvare il bilancio preventivo annuale entro il 30 novembre precedente all'esercizio;
- determinare l'ammontare delle quote annuali dovute dai soci per la loro appartenenza alla AEIT;
- determinare le regole di ripartizione delle quote annuali fra le diverse strutture della AEIT;
- istituire o modificare, anche nell'entità, conti finanziari nell'ambito del patrimonio e designare l'organo sociale incaricato dell'amministrazione di ciascun conto finanziario;
- affidare compiti specifici nell'interesse della AEIT;
- raccogliere e proporre le candidature per l'elezione del Presidente generale, dei due Vicepresidenti generali e dei cinque Consiglieri di presidenza che, previa ratifica dell'Assemblea generale, vengono sottoposti al voto per corrispondenza dei soci;
- deliberare in merito alla costituzione delle Sezioni, definendo i rispettivi ambiti territoriali di competenza, e allo scioglimento delle stesse;
- deliberare in merito alla costituzione delle Societies, definendo i rispettivi ambiti tecnicoscientifici di pertinenza, e allo scioglimento delle stesse;
- deliberare in merito alla costituzione ed allo scioglimento delle Sottosezioni e dei Gruppi tematici rispettivamente citati agli artt. 36 e 43 di questo Statuto;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 di questo Statuto definendo i rispettivi ambiti di attività;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati in relazione alle materie di interesse della AEIT;
- deliberare in merito all'adesione a convenzioni, comitati e simili;
- deliberare in merito alla accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare in merito alla sospensione temporanea, per giustificato motivo, degli eletti alle cariche della Presidenza generale;
- stabilire le norme contabili che regolano i rapporti fra le diverse strutture della AEIT;
- proporre all'Assemblea generale il Regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- proporre all'Assemblea generale le modifiche dello Statuto.

Per l'esercizio dei compiti e poteri non compresi fra quelli sopra elencati il Consiglio generale può conferire deleghe a propri membri ovvero ad altri organi statutari.

Art. 25 - Presidenza generale - composizione - convocazione

La Presidenza generale è composta dal Presidente generale, da due Vicepresidenti generali, dal Past President, dai cinque Consiglieri di presidenza.

All'elezione del Presidente generale, dei Vicepresidenti generali e dei Consiglieri di presidenza procedono, mediante votazione per corrispondenza, i soci aventi diritto di voto.

La votazione si effettua su candidature approvate dall'Assemblea generale su proposta del

Consiglio generale o di soci in numero fissato nel Regolamento generale della AEIT.

In tutti i casi risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'AEIT.

Il Presidente generale, i Vicepresidenti generali ed i Consiglieri di presidenza, sono eletti per un triennio ed entrano in carica all'inizio dell'anno successivo a quello della loro elezione.

Il Presidente generale convoca le riunioni della Presidenza generale quando lo ritiene opportuno e può invitare a parteciparvi altre persone, senza poteri deliberativi, se occorre trattare specifici argomenti.

Art. 26 - Presidenza generale - compiti e poteri

La Presidenza generale ha il compito di governare e coordinare l'attività della AEIT, secondo le linee indicate dall'Assemblea generale e dal Consiglio generale per le rispettive competenze.

Essa propone all'Assemblea generale le candidature per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, nomina i dirigenti dell'Ufficio Centrale fissandone mansioni e retribuzione e decide in ordine alla loro rimozione.

Su istanza scritta dell'interessato, la Presidenza generale delibera in merito alla concessione della qualifica di "socio collettivo nazionale" dandone notizia a tutte le Sezioni ed al Consiglio generale.

Al Presidente generale spetta la formulazione di indirizzi e politiche nonché la conduzione generale della AEIT in base alle linee stabilite dall'Assemblea generale e dal Consiglio generale nelle rispettive competenze.

Il Presidente generale ha la rappresentanza legale e giudiziale della AEIT, con facoltà di delega ad altro membro della Presidenza generale, a Presidenti di Sezione o di Society, ai responsabili delle altre strutture organizzate, a soci della AEIT, al personale dell'Ufficio Centrale, per gli ambiti specifici di competenza riportati nel Regolamento generale.

È compito del Presidente generale assegnare le deleghe a rappresentare la AEIT e le sue strutture in seno a tutte le organizzazioni locali, nazionali o internazionali con cui esistono rapporti.

Il Presidente generale può nominare procuratori "*ad negotia*" e "*ad litem*" in ogni sede e grado di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori. Per singoli atti negoziali urgenti può conferire procure speciali a persone di sua fiducia, dandone notizia al Consiglio generale nel corso della prima successiva convocazione.

Il Presidente generale della AEIT, e chiunque sia da lui delegato, è esente da responsabilità per atti compiuti da soci quando non autorizzati esplicitamente in forma scritta.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente generale è sostituito da un Vicepresidente generale. L'intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente generale.

Art. 27 - Comitato di Indirizzo.

Il Comitato di Indirizzo è composto dal Presidente generale, dai Vicepresidenti generali e dai Presidenti delle Societies. Alle riunioni del Comitato di indirizzo partecipano i Direttori delle riviste della AEIT.

Il Comitato di Indirizzo ha il compito di studiare, suggerire, proporre le iniziative di interesse e dimensione nazionale o internazionale, di promuovere iniziative culturali e corsi di formazione

itineranti per il conseguimento degli scopi statutari della AEIT.

Il Comitato di Indirizzo ha anche il compito di individuare il tema del Convegno Annuale della stessa AEIT.

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e di verificare la rispondenza del bilancio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nonché alle disposizioni di legge. Il Collegio dei Revisori dei conti redige una relazione che viene presentata al Consiglio generale e all'Assemblea generale in occasione della discussione in merito al bilancio consuntivo annuale.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, due Membri effettivi e due supplenti.

I Revisori dei conti sono eletti per un triennio, in corrispondenza del mandato del Presidente generale, e sono rieleggibili senza limitazione.

Art. 29 - Ufficio Centrale

L'Ufficio Centrale è la struttura operativa che supporta l'attività della Presidenza generale e degli altri organi della AEIT.

Art. 30 - Albo sociale della AEIT

Il sito web della AEIT assume il ruolo di albo sociale ed organo ufficiale con cui viene data pubblicità alle notizie relative alle attività sociali.

Capitolo IV - Sezioni

Art. 31 - Compiti e organizzazione delle Sezioni

Le Sezioni sono le strutture attraverso cui la AEIT, persegue le proprie finalità entro gli specifici ambiti territoriali di competenza: a tal fine esse stabiliscono e mantengono il contatto con i soci ad esse afferenti secondo le linee guida fissate dalla Assemblea generale, le indicazioni operative del Consiglio generale, le conseguenti decisioni della Presidenza generale.

Le Sezioni sono portavoce dei soci ad esse afferenti negli organi statutari centrali della AEIT.

Le Sezioni, pur non avendo autonomia patrimoniale e finanziaria, hanno autonomia nello svolgimento delle loro attività nel rispetto del proprio piano economico preventivo e del bilancio preventivo della AEIT, rispettivamente approvati dalla Assemblea di Sezione e dall'Assemblea generale.

La gestione contabile delle Sezioni è condotta dall'Ufficio Centrale che si avvale degli organi delle Sezioni stesse a ciò delegati; tutte le attività relative sono regolate dalle norme contabili stabilite dal Consiglio generale.

L'attività di ciascuna Sezione è finanziata con una parte delle quote annuali dei soci ad essa afferenti nella misura stabilita dal Consiglio generale, con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla Presidenza generale e con i proventi della amministrazione del conto finanziario ad essa attribuito.

Ciascuna Sezione, con il coordinamento della Presidenza generale, collabora attivamente con le Società ed i Gruppi tematici per il perseguimento degli scopi della AEIT nell'ambito territoriale a lei assegnato.

Art. 32 - Costituzione delle Sezioni

La Presidenza generale, per propria iniziativa o dietro richiesta di un gruppo di soci promotori, può avviare la procedura di costituzione di una nuova Sezione della AEIT secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 33 - Organi delle Sezioni

Sono organi delle Sezioni: l'Assemblea di Sezione, il Consiglio di Sezione e la Presidenza di Sezione.

Art. 34 - Assemblea di Sezione - composizione - convocazione – validità

Alle riunioni dell'Assemblea di Sezione sono ammessi tutti i soci afferenti alla Sezione. Il diritto di voto è riservato ai maggiorenni.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo dispone di un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea di Sezione deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente della Sezione almeno una volta all'anno e deve essere tenuta entro il mese di febbraio in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea di Sezione può essere convocata in via straordinaria dal Presidente della Sezione ovvero dalla Presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata dal Consiglio di Sezione oppure da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto che afferiscono alla Sezione. Nelle Sezioni con più di quattrocento soci è sufficiente che la richiesta sia avanzata da cento soci che soddisfino alle condizioni sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea di Sezione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti i soci afferenti alla Sezione o pubblicato sul sito web della AEIT almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea di Sezione è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto che afferiscono alla Sezione.

In seconda convocazione l'Assemblea di Sezione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 35 - Assemblea di Sezione compiti e poteri

L'Assemblea di Sezione ha quali compiti principali:

- approvare il rendiconto economico annuale ed il piano economico preventivo della Sezione;
- eleggere il Presidente di Sezione e gli altri membri della Presidenza e del Consiglio di Sezione, qualora l'elezione non sia fatta mediante votazione per corrispondenza.

All'Assemblea di Sezione spettano, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati nel

Regolamento generale.

Art. 36 - Sottosezioni

Nell'ambito territoriale di ciascuna Sezione possono essere costituite Sottosezioni aventi competenza territoriale più limitata, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 37 - Scioglimento delle Sezioni

Una Sezione può essere sciolta mediante delibera del Consiglio generale e ratifica dell'Assemblea generale, su proposta della Presidenza generale che può agire per propria iniziativa ovvero in seguito a delibera approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti dall'Assemblea della Sezione interessata.

Capitolo V – Societies

Art. 38 - Compiti e organizzazione delle Societies

Le Societies sono le strutture attraverso cui la AEIT persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito di specifici settori tecnico-scientifici secondo le linee guida fissate dalla Assemblea generale, le indicazioni operative del Consiglio generale, le conseguenti decisioni della Presidenza generale.

Le Societies sono portavoce dei soci ad esse aderenti negli organi statutari centrali della AEIT.

Le Societies, pur non avendo autonomia patrimoniale e finanziaria, hanno autonomia nello svolgimento delle loro attività nel rispetto del proprio piano economico preventivo e del bilancio preventivo della AEIT, rispettivamente approvati dalla Assemblea di Society e dall'Assemblea generale.

La gestione contabile delle Societies è condotta dall'Ufficio Centrale e tutte le attività relative sono regolate dalle norme contabili stabilite dal Consiglio generale.

L'attività di ciascuna Society è finanziata con una parte delle quote annuali dei soci ad essa aderenti nella misura stabilita dal Consiglio generale, con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla Presidenza generale e con i proventi della amministrazione del conto finanziario ad essa attribuito.

Ciascuna Society, per lo svolgimento delle attività corrispondenti alle iniziative di sua competenza, e che corrispondono agli scopi statutari della AEIT, collaborerà attivamente con le Sezioni con il coordinamento della Presidenza generale; in particolare collaborerà con la Sezione cui pertiene la località scelta dalla Society per dare concreta attuazione alla specifica iniziativa.

Le singole Societies, in accordo con quanto stabilito nel Regolamento generale della AEIT, possono intraprendere autonomamente ogni iniziativa coerente con le finalità ad esse attribuite.

Possono altresì promuovere e mantenere i collegamenti con organismi omologhi di associazioni affini o complementari italiane e straniere.

Il Presidente generale della AEIT, d'intesa con il Consiglio generale, vigila che tutte queste attività non siano in contrasto con la natura, le finalità e lo Statuto della AEIT.

Art. 39 - Costituzione delle Societies.

La Presidenza generale, per propria iniziativa o dietro richiesta di un gruppo di soci promotori, può avviare la procedura di costituzione di una nuova Society della AEIT secondo modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 40 - Organi delle Societies

Sono organi delle Societies: l'Assemblea di society , il Consiglio di society e la Presidenza di society .

Art. 41 - Assemblea di society - composizione - convocazione – validità

Alle riunioni dell'Assemblea di society sono ammessi tutti i soci aderenti alla Society . Il diritto di voto è riservato ai maggiorenni.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo dispone di un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea di society deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente della Society almeno una volta all'anno e deve essere tenuta entro il mese di febbraio in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

L'Assemblea di society può essere convocata in via straordinaria dal Presidente della Society ovvero dalla Presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata dal Consiglio di society oppure da almeno un decimo dei soci con diritto di voto aderenti alla Society .

L'avviso di convocazione dell'Assemblea di society deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti i soci aderenti alla Society oppure pubblicato sul sito web della AEIT almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea di society è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà dei soci con diritto di voto aderenti alla Society .

In seconda convocazione l'Assemblea di society è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 42 - Assemblea di society - compiti e poteri

L'Assemblea di society ha quali compiti principali:

- ratificare il rendiconto economico annuale ed il piano economico preventivo della Society ;
- eleggere il Presidente di society e gli altri membri della Presidenza di society e del Consiglio di society, qualora l'elezione non sia fatta mediante votazione per corrispondenza.

All'Assemblea di society spettano, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati nel Regolamento generale.

Art. 43 - Articolazione delle Societies in Gruppi tematici.

Ciascuna Society della AEIT può articolarsi in Gruppi tematici aventi competenza in ambiti tecnico-scientifici più limitati, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale

Art. 44 - Scioglimento delle Societies.

Una Society può essere sciolta mediante delibera del Consiglio generale e ratifica dall'Assemblea generale, su proposta della Presidenza generale che può agire per propria iniziativa ovvero in seguito a delibera approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti dall'Assemblea della Society interessata.

Capitolo VI - Disposizioni generali e finali

Art. 45 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali possono essere ricoperte esclusivamente da soci individuali.

Le prestazioni relative a tutte le cariche sociali sono gratuite salvo che la retribuzione di specifici incarichi non sia imposta dalla legge.

Unica eccezione è la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti che, per la specificità dell'incarico, può essere affidata anche a chi non sia socio della AEIT e retribuita.

Art. 46 - Revoca delle cariche sociali

Ricorrendo gravi motivi, il mandato a ricoprire una carica sociale può essere revocato, prima della scadenza, per decisione dell'organo competente a conferire la carica di cui si tratta assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Art. 47 - Maggioranze

Si intende per maggioranza semplice la metà più uno dei voti validi, compresi quelli espressi per delega.

Si intende per maggioranza qualificata la frazione di $2/3$ dei voti validi, compresi quelli espressi per delega.

Si intende per maggioranza assoluta la metà più uno degli aventi diritto al voto.

In tutti i casi si considerano voti non validi le schede bianche e quelle nulle e, nelle votazioni palesi, le astensioni.

Quando non sia prescritto diversamente nello Statuto e nei Regolamenti, le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza semplice.

Art. 48 - Votazioni per corrispondenza - Referendum

I soci della AEIT possono essere consultati a domicilio tramite votazione per corrispondenza o referendum.

Le modalità per lo svolgimento della consultazione sono specificate volta per volta dall'organo che ha indetto la consultazione. Il voto per corrispondenza è anonimo, salvo diversa disposizione.

Nel calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche, quelle nulle e quelle pervenute dopo il termine indicato nel momento in cui la consultazione è stata indetta.

Art. 49 - Controversie e arbitrato - Collegio dei Probiviri

Eventuali controversie fra i soci vengono sottoposte alla decisione del Collegio dei Probiviri che funge da arbitro irrituale e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri è determinante.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, due Membri effettivi e due supplenti.

I Probiviri sono eletti per un triennio, in corrispondenza del mandato del Presidente generale, e sono rieleggibili senza limitazione.

Art. 50 - Modifiche statutarie

Le proposte di adozione di un nuovo Statuto o di emendamenti al presente Statuto possono essere avanzate dal Consiglio generale, dall'Assemblea generale, da un Consiglio di sezione, da un Consiglio di società o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Esse, qualora ricevano l'approvazione del Consiglio generale e la successiva ratifica della Assemblea generale, in ambo i casi con il favore di almeno due terzi dei votanti, vengono sottoposte ai soci aventi diritto di voto mediante referendum e si intendono approvate se ottengono il favore di almeno due terzi dei voti validi.

Art. 51 - Regolamento generale - Regolamenti speciali

L'applicazione di questo Statuto è disciplinata da un Regolamento generale approvato dalla Assemblea generale su proposta del Consiglio generale.

Con analogia procedura possono venire emanati Regolamenti speciali per le altre strutture citate all'art. 3 di questo Statuto e per particolari attività sociali.

Art. 52 - Scioglimento della AEIT.

Lo scioglimento della AEIT può essere proposto dal Consiglio generale o dall'Assemblea generale, in entrambi i casi con una maggioranza di tre quarti dei votanti. Può inoltre essere proposto da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto, mediante domanda inoltrata alla Presidenza generale.

La proposta di scioglimento deve essere diramata a tutti i soci aventi diritto di voto, a mezzo di lettera circolare raccomandata, con almeno trenta giorni di anticipo sulla data fissata per l'inizio delle votazioni.

Essa viene quindi messa ai voti mediante referendum e si considera approvata ove riporti il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Qualora la proposta di scioglimento sia approvata, la Presidenza generale indirà una seconda votazione per corrispondenza al fine di stabilire le modalità della liquidazione, eleggere i liquidatori, in numero di tre, e stabilire l'assegnazione dell'eventuale avanzo patrimoniale.

Su tali questioni le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 53 - Entrata in vigore

Questo Statuto entrerà in vigore 120 giorni dopo la sua consegna alla Prefettura di Milano.

Art 54 - Norme transitorie e finali

La Presidenza generale ed il Consiglio generale resteranno in carica nella attuale composizione fino al 31 dicembre successivo all'entrata in vigore di questo Statuto.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Milano, 18 ottobre 2013

Prot. N.14.12.135 Area IVbis
Allegati
Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

AL LEGALE RAPPRESENTANTE
FEDERAZIONE ITALIANA DI
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA
AUTOMAZIONE INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI
VIA MAURO MACCHI, 32
MILANO

RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO: Istanza di modifica statutaria.

In riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che l'atto di modifica statutaria della Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni e' stato iscritto, in data 18 ottobre 2013, nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 455 della pagina 710..del vol 2°.

IL DIRIGENTE L'AREA IV BIS
VICE PREFETTO AGGIUNTO
(D.ssa Pesole)


modifica